

Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti, cultura ed informazione: modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni.

CAPO I

Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 58/2023)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis. Gli enti di cui al presente articolo sono competenti anche alla verifica della conformità alle prescrizioni e ai vincoli dei piani di rispettiva competenza.";
 - b) al comma 3 dell'articolo 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini della fruizione del consumo di suolo di cui al presente comma rimane ferma la facoltà di ricorrere agli istituti della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 47, 48 e 49.";
 - c) dopo la lettera e) del comma 9 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente:
"e-bis) le opere e impianti previsti nel piano carburanti approvato dai Comuni.";
 - d) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 è aggiunta la seguente:
"e-bis) riduzione del rischio idraulico attraverso il recupero delle acque piovane e la creazione di piazze d'acqua.";
 - e) al comma 6 dell'articolo 10, dopo le parole "d.m.1444/1968," sono aggiunte le seguenti: "e comunque non inferiori a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4";
 - f) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 3, dopo le parole "culturali e paesaggistici," sono inserite le seguenti:
"con riferimento agli incrementi volumetrici di cui al comma 1, lettere a) e b),";
 - 2) al comma 4 le parole "In sede di approvazione del PUC" sono sostituite con le seguenti: "Con riguardo alle misure incentivanti di cui al comma 1, lettere a) e b), in sede di approvazione del PUC";
 - g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Incrementi volumetrici per ampliamenti di edifici residenziali)

1. All'interno del PUC i Comuni possono considerare e prevedere i casi e le condizioni per concedere un incremento volumetrico massimo fino al quaranta per cento rispetto all'esistente.
2. Il valore massimo della misura premiale è aumentato di un ulteriore dieci per cento della volumetria esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe A e di un ulteriore quindici per cento della

volumetria esistente in caso di qualificazione energetica superiore alla classe A, ai sensi della normativa vigente.

3. Resta fermo il rispetto di quanto indicato all'articolo 10, commi 5 e 6 ed il reperimento degli spazi per parcheggi di pertinenza nella misura minima di 1,3 mq/10 mc.";

h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Incrementi volumetrici per ampliamenti di edifici non residenziali)

1. All'interno del PUC i Comuni possono considerare e prevedere i casi e le condizioni per concedere un incremento massimo di superficie utile lorda fino al venti per cento di quella esistente.
2. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore dieci per cento della superficie esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe B e di un ulteriore dieci per cento della superficie esistente qualora l'intervento realizzato abbia qualificazione energetica in classe A, ai sensi della normativa vigente.
3. Il valore massimo della misura premiale è ulteriormente incrementato del cinque per cento della superficie esistente, da sommare alle premialità di cui ai commi 1 e 2, qualora l'intervento di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali determini il totale smantellamento e la bonifica di immobili censiti nel "Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" (PRA) di cui alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) aventi una superficie minima di 100 mq che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dotati di coperture contaminate da amianto.
4. La misura premiale di cui al comma 3 non è mai cumulabile con altri incentivi previsti dalla normativa statale o regionale.
5. Resta fermo il rispetto di quanto indicato all'articolo 10, commi 5 e 6 ed il reperimento degli spazi per parcheggi di pertinenza privati e pubblici eventualmente previsti dalla normativa di settore nella misura minima, prevista dalla normativa vigente in materia, per la specifica destinazione.
6. Gli incentivi volumetrici di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei riguardi degli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana inerenti gli edifici che ricadono nelle aree appartenenti alla competenza dei piani territoriali di sviluppo industriali di cui all'articolo 37.";

i) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Modifiche di destinazione d'uso)

1. Le modifiche di destinazione d'uso, realizzate anche attraverso interventi di cui agli articoli 11 e 12, sono assentibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari.

2. Ferma la possibilità di modificare la destinazione d'uso degli edifici legittimamente esistenti all'interno delle categorie già ammesse nella zona dagli strumenti urbanistici, sono comunque possibili e consentiti i cambi di destinazione verso quelle destinazioni già presenti nell'edificio o negli edifici esistenti o che si inseriscono in armonia e/o omogeneità col contesto, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell'intorno dell'ambito o dell'edificio d'intervento. Il cambio di destinazione d'uso, in questo caso, deve essere funzionale alla finalità di riconnettere, razionalizzare e raccordare il tessuto urbano o edilizio.
3. Sussiste compatibilità o complementarietà reciproca tra le seguenti destinazioni:
 - a) destinazioni residenziali integrabili con:
 - 1) esercizi commerciali di vicinato;
 - 2) studi professionali;
 - 3) artigianato di servizio;
 - 4) strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione;
 - 5) attività culturali, sociali e ricreativo-sportive;
 - b) destinazioni produttive quali industriali, artigianali, direzionale e servizi, integrabili con:
 - 1) commerciali di vicinato;
 - 2) ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;
 - 3) cultura e comunicazione;
 - 4) ricreativa-sportiva;
 - c) destinazioni turistico-ricettive integrabili con:
 - 1) ricettività alberghiera;
 - 2) extra-alberghiera e all'aria aperta;
 - 3) residenze o alloggi turistici anche ad uso privato, stabile o stagionale;
 - 4) residenze per il personale addetto;
 - 5) ricreativa-sportiva;
 - d) destinazioni direzionali integrabili con:
 - 1) artigianato;
 - 2) servizi;
 - 3) commerciale nella forma di esercizio di vicinato;
 - e) destinazioni agricole integrabili con:
 - 1) attività connesse a quella agricola;
 - 2) somministrazione alimenti e bevande;
 - 3) attività sociali e culturali.
4. Il cambio verso destinazioni d'uso complementari è soggetto al rilascio del titolo abilitativo richiesto per il singolo specifico intervento, salva la possibilità delle Amministrazioni comunali di valutare ulteriori casi mediante il procedimento di cui all'articolo 14 del d.p.r. 380/2001. Nelle aree soggette ai PTSI, la valutazione di cui al presente comma spetta alle Province, su proposta del Comune territorialmente competente, previo nulla-osta dell'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) o del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Chieti-Pescara, a seconda della relativa competenza, ovvero su proposta di questi ultimi.
5. Per le destinazioni d'uso commerciale diverse dagli esercizi di vicinato, restano fermi i parametri urbanistici stabiliti dalla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e le relative procedure.

6. Per la classificazione delle destinazioni ricettive si rinvia alla normativa regionale vigente in materia.
 7. Per gli immobili che hanno beneficiato di incentivi economici pubblici, le modifiche di destinazione d'uso di cui al presente articolo sono ammissibili nel rispetto degli eventuali vincoli indicati nei singoli atti concessori.
 8. All'interno del PUC i Comuni possono individuare limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo.";
- l) dopo il comma 5 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Rimangono ferme ed efficaci le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)) nonché gli atti di attuazione eventualmente assunti dalla Giunta regionale.";
- m) al comma 2 dell'articolo 40 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) alla lettera c) le parole "100, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "100, comma 7";
 - 2) alla lettera d) le parole "100, comma 3" sono sostituite con le parole "100, comma 8";
 - 3) alla lettera e) le parole "e che siano dotati di infrastrutture per l'urbanizzazione primaria degli insediamenti" sono soppresse;
- n) dopo il comma 3 dell'articolo 43 è inserito il seguente:
"3-bis. Le proposte ad istanza pubblica o privata di localizzazione dei nuovi insediamenti e delle corrispondenti aree sottoposte ad interventi di desigillazione e/o di retrocessione a zona con destinazione a verde di cui all'articolo 8, comma 2, sono approvate dal Comune con deliberazione consiliare nel rispetto del procedimento disciplinato dall'articolo 77.";
- o) al comma 4 dell'articolo 76 le parole "l'intesa dell'ente" sono sostituite con le seguenti: "l'intesa con l'ente";
- p) all'articolo 77 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"d) le modificazioni del tipo di strumento attuativo, previsto dallo strumento urbanistico generale; la modificazione non è applicabile nel caso in cui lo strumento urbanistico generale vigente preveda il ricorso a piani di recupero o a piani attuativi relativi ad insediamenti produttivi;"
 - 2) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"f) le varianti obbligatorie di recepimento dei piani sovraordinati, di adeguamento alle prescrizioni a seguito di approvazione della microzonazione sismica o a seguito di sopraggiunte modifiche normative, nonché quelle derivanti da provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante;"
 - 3) la lettera l) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"l) le retrocessioni a zona agricola o verde da precedenti zone con carico urbanistico superiore e gli interventi di desigillazione da attuare mediante la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo;"
 - 4) la lettera m) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"m) le varianti ai piani attuativi solo nei casi in cui comportano:"

- 1) modifiche di destinazione d'uso purché compatibili o complementari ai sensi dell'articolo 13, comma 3;
 - 2) redistribuzione di lotti e/o di cubature lasciando inalterate le perimetrazioni, le quantità edificatorie e le altezze degli edifici;
 - 3) modifiche alla delimitazione o suddivisione in comparti;"
- 5) dopo la lettera m-bis) del comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente:
"m-ter) i piani attuativi o loro varianti che prevedono la riduzione del carico urbanistico.";
- 6) al comma 3 la parola "assunte" è sostituita dalla parola "approvate";
- q) all'articolo 100 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1 le parole "generale (PRG), predisposto ai sensi della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo)" sono soppresse;
 - 2) al comma 4 le parole "la quota aggiuntiva nel limite massimo del tre per cento di cui all'articolo 8, comma 6, può essere utilizzata" sono sostituite con le seguenti: "le quote aggiuntive nei limiti massimi del quattro e del tre per cento di cui all'articolo 8, commi 3 e 6, possono essere utilizzate";
 - 3) al comma 6 la parola "generale" è soppressa;
 - 4) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Resta fermo l'obbligo per i Comuni di procedere:
 - a) all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici in recepimento di piani o norme sovraordinate;
 - b) a ridisciplinare le aree nelle quali sono scaduti i vincoli urbanistici;
 - c) al recepimento delle varianti derivanti da provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante.";
 - 5) al comma 10-bis le parole "In tal caso restano sospesi i termini per la rendicontazione del finanziamento, che sarà erogato solo previa trasmissione dell'atto di approvazione del PUC nei termini stabiliti dai commi 1 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "In ogni caso, inclusa l'ipotesi in cui il Comune non compia alcuna scelta, restano sospesi i termini per la rendicontazione del finanziamento, che sarà erogato solo previa trasmissione dell'atto di approvazione del PUC nei termini stabiliti dai commi 1 e 6 o del piano regolatore generale nei termini di cui al comma 7";
- r) all'articolo 101 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1 le parole "Entro il medesimo termine sono ammesse l'adozione e l'approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "Le varianti ai piani vigenti promosse dai Comuni ai sensi della previgente normativa regionale, si concludono nel rispetto della medesima previgente normativa regionale";
 - 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai procedimenti in corso alla data entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'approvazione o la modifica degli strumenti di cui al comma 1 nonché l'approvazione dei piani regionali di cui all'articolo 33 o di modifiche ai medesimi piani, si applicano le disposizioni regionali previgenti in materia.";
- s) al comma 6 dell'articolo 103 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La rimozione delle opere abusive è eseguita entro centoventi giorni dalla data di deposito della SCIA ed è comunicata allo sportello unico per l'edilizia del Comune competente mediante deposito di adeguata documentazione.";
- t) all'articolo 108 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, dopo la lettera t) è inserita la seguente:
"t-bis) articolo 1 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali));";
- 2) al comma 2 le parole "1° gennaio 2028" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2029".

Art. 2

(Modifica all'art. 5 della l.r. approvata
con deliberazione consiliare 4/3 del 13 giugno 2024)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 4/3 del 13 giugno 2024, le parole "il comma 3 dell'articolo 76 è sostituito dal seguente" sono sostituite dalle seguenti: "l'alea del comma 3 dell'articolo 76 è sostituita dalla seguente".

Art. 3

(Modifica alla l.r. 10/2011)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 10 (Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo) le parole "tra il volume complessivo e la superficie complessiva del sottotetto" sono sostituite dalle seguenti: "tra il volume e la superficie della porzione del sottotetto oggetto di recupero ai fini residenziali".

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 46/2013)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 46 (Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale) le parole "4 per cento" sono sostituite dalle seguenti "7 per cento".

CAPO II

Disposizioni in materia di cultura ed informazione

Art. 5

(Interventi per la promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale abruzzese)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto regionale ed in coerenza con la legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) e con la legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Istituzione del Festival dannunziano), intende promuovere e potenziare nel territorio regionale la conoscenza dell'illustre poeta e scrittore abruzzese Gabriele D'Annunzio mettendo a disposizione della collettività dei suoi conterranei una raccolta di opere e studi dannunziani.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato a procedere all'acquisto della Biblioteca dannunziana della Collezione Mario Paglieri per l'importo massimo complessivo di euro 190.000,00.
3. La Biblioteca dannunziana è collocata a Pescara, città natale di D'Annunzio, in uno spazio museale che ne garantisca la valorizzazione e ne assicuri la fruizione da parte della collettività.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio di Presidenza e la Direzione Amministrativa del Consiglio regionale sono autorizzati al compimento di tutti gli atti propedeutici e necessari al perfezionamento delle operazioni di acquisto della Biblioteca dannunziana e della successiva donazione della medesima al Comune di Pescara, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di tutela dei beni culturali.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, stimati nell'importo massimo di euro 190.000,00 per l'anno 2024, si provvede con le risorse allocate nell'ambito della Missione 05, Programma 01, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato "Acquisto Biblioteca dannunziana", nello stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026, esercizio 2024.
6. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 5 si fa fronte con la contestuale riduzione della spesa di pari importo in termini di competenza e cassa a valere sulle risorse di cui alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1102/2 "Rimborso trattamento economico componenti Corte dei Conti" del bilancio del Consiglio regionale 2024-2026, esercizio 2024.
7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato, con propria deliberazione, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio di cui ai commi 5 e 6.

Art. 6

(Modifiche all'art. 68 della l.r. 20/2023)

1. Il comma 10-ter dell'articolo 68 della legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) è sostituito dal seguente:
"10-ter. Al fine di consentire il conferimento da parte della Regione Abruzzo in qualità di socio unico fondatore alla Fondazione Abruzzo Film Commission, è istituito il Fondo di dotazione della Fondazione con uno stanziamento di spesa di euro 50.000,00 per l'esercizio 2024. Al fine di garantire l'efficiente ed efficace svolgimento delle attività previste dal presente articolo, è integrato il Fondo di gestione della Fondazione con il contributo di euro 350.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 600.000,00 con decorrenza dall'esercizio 2025, per ciascuna annualità successiva. Ai fini della copertura degli importi previsti dal presente comma, è apportata la seguente variazione al Bilancio regionale 2024-2026:
 - a) esercizio 2024, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 3, capitolo 313326 denominato "Partecipazione al Fondo di dotazione della Fondazione Abruzzo Film Commission" per euro 50.000,00;
 - 2) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61651/1 ridenominato "Fondo di gestione della Fondazione Abruzzo Film Commission" per euro 350.000,00;
 - 3) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1, per euro 400.000,00;
 - b) esercizio 2025, per sola competenza:

- 1) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61651/1 ridenominato "Fondo di gestione della Fondazione Abruzzo Film Commission" per euro 600.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1, per euro 600.000,00;
- c) esercizio 2026, per sola competenza:
- 1) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61651/1 ridenominato "Fondo di gestione della Fondazione Abruzzo Film Commission" per euro 600.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1, per euro 600.000,00.

Per gli anni successivi al 2026 si provvede con le rispettive leggi di bilancio. La Giunta regionale ed il Dipartimento competente in materia di cultura adottano gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo."

Art. 7

(Disposizioni a garanzia della continuità del servizio di "Rassegna stampa" presso la Giunta regionale)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di "Rassegna stampa" presso la Giunta regionale, è autorizzato per l'anno 2024 l'incremento del relativo stanziamento per l'importo di euro 8.000,00 nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 della parte Spesa del bilancio regionale.
2. Al Bilancio regionale 2024-2026, esercizio finanziario 2024, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11416, art. 8, denominato "Spese per le attività di informazione", per euro 8.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo 11414, art. 2, denominato "Spese per l'acquisto di banche dati economiche", per euro 8.000,00.
3. La Giunta regionale e la Direzione Generale della Regione adottano gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.

Art. 8

(Disposizioni a sostegno dell'istruzione)

1. La Regione Abruzzo riconosce all'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Fides et Ratio" di L'Aquila un contributo straordinario per l'anno 2024 pari ad euro 40.000,00, finalizzato alla concessione di borse di studio per la frequenza degli studenti relativamente all'Anno Accademico 2024-2025, nel rispetto di quanto stabilito nella Comunicazione della Commissione europea 2016/C-262/01.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di nuovo stanziamento denominato "Concessione borse di studio agli studenti dell'ISSRAQ Fides et Ratio A.A. 2024-2025", istituito nell'ambito della Missione 04, Programma 04, Titolo 1, dello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione regionale 2024-2026, esercizio 2024.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al presente articolo, pari ad euro 40.000,00, al Bilancio di previsione regionale 2024-2026, per l'esercizio 2024, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

- a) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 04, Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Concessione borse di studio agli studenti dell'ISSRAQ Fides et Ratio A.A. 2024-2025", per euro 40.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 40.000,00.
4. Il Dipartimento regionale competente in materia di diritto allo studio adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
 5. La Giunta regionale adotta la variazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 2024, n. 5 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026).
 6. L'articolo 13 (Contributo ISSRAQ FIDES ET RATIO) della legge regionale 28 novembre 2023, n. 57 (Partecipazione della Regione Abruzzo al "Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo" e ulteriori disposizioni) è abrogato.

CAPO III

Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni

Art. 9

(Modifiche alla l.r. 32/1975)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4-bis della legge regionale 9 aprile 1975, n. 32 (Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico abruzzese) sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Per le finalità di cui al comma 5, la Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente, provvede all'integrazione del Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 1101 (Approvazione Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo), definendo le competenze del profilo dell'"accompagnatore per il turismo speleologico" deputato all'accompagnamento dei turisti nelle grotte e nelle cavità artificiali a fini turistici e integra, nel rispetto dell'articolo 16, comma 3-bis della l.r. 111/1995, i contenuti didattici dei corsi erogati da parte degli organismi di formazione accreditati dalla Regione.
5-ter. Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista, presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente è istituito un elenco, dal valore puramente informativo e ricognitivo, degli "accompagnatori per il turismo speleologico" che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione cui al comma 5. L'elenco è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo e sul portale turistico regionale."
2. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente, provvede all'integrazione del Repertorio regionale e delle unità di competenze dello standard di "accompagnatore per il turismo speleologico" di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 10

(Modifiche alla l.r. 91/1994)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 4 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. La mancata adozione da parte del Direttore dell'Azienda degli atti necessari all'attuazione di uno o più interventi di cui all'articolo 20, comma 1, tale da comportare l'impossibilità per l'Azienda di conseguire l'obiettivo primario di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari, costituisce grave inadempimento ed è causa di revoca dell'incarico da parte del Consiglio di amministrazione.

4-ter. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del nuovo incarico di Direttore, al fine di garantire l'erogazione degli interventi a sostegno degli studenti universitari ed evitare un danno all'Azienda, il Consiglio di amministrazione avoca a sé le funzioni del Direttore.";

- b) al comma 3 dell'articolo 14 le parole "su conforme deliberazione della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta dell'Assessore competente in materia" e le parole "per un periodo non superiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)".

Art. 11

(Modifica alla l.r. 96/1996)

1. Al comma ventunesimo dell'articolo 7 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) le parole "pari a 30 euro, così come stabilito dalla legge 122 del 2010," sono sostituite dalle seguenti "per un importo pari a quello fissato dal decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265) per la partecipazione ai Consigli dei Comuni di fascia demografica corrispondente a quella risultante dal totale dei residenti nei comuni insistenti nell'ambito di competenza di ciascuna ATER,".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

(Modifiche e interpretazione autentica alla l.r. 77/1999, modifiche alle ll.rr. 9/2000, 8/2019 e attuazione dell'art. 3, commi 5 e 5-ter, del d.l. 44/2023)

1. Alla legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1-bis dell'articolo 10 è soppresso il seguente periodo: "Presso la Giunta regionale è istituito il Gabinetto di Presidenza il cui Dirigente risponde direttamente al Presidente della Regione e partecipa alle riunioni della Conferenza dei Direttori; le specifiche competenze del Gabinetto di Presidenza sono definite con atto di organizzazione. Presso il Gabinetto di Presidenza e presso l'Avvocatura regionale possono essere attivate, con apposito atto amministrativo, posizioni di alta professionalità.";
 - b) al comma 2 dell'articolo 10 la parola "finali" è soppressa e dopo le parole "Le Direzioni del Consiglio non possono essere superiori a due unità; i Dipartimenti della Giunta" sono inserite le seguenti ", ad eccezione del Dipartimento dell'Avvocatura regionale,";

- c) al comma 1 dell'articolo 10.1, prima delle parole "Gli incarichi di Dirigente" sono inserite le seguenti: "Presso la Giunta regionale può essere istituito, con specifico provvedimento, il Gabinetto di Presidenza per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione e di supporto all'Organo politico.";
 - d) al comma 6 dell'articolo 20, dopo le parole "L'incarico di Direttore" sono inserite le seguenti: "e di Dirigente cui afferiscono le funzioni di segretario della Giunta regionale" e dopo le parole "del nuovo Direttore" sono inserite le seguenti: "o Dirigente";
 - e) dopo il comma 4 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Gli incarichi conferiti dalla Giunta regionale a dirigenti di ruolo del Consiglio regionale e, viceversa, dal Consiglio regionale a dirigenti di ruolo della Giunta regionale, non rientrano nel novero degli incarichi sottoposti alle quote percentuali massime previste dal presente articolo, trattandosi di personale dirigenziale regionale.";
 - f) al comma 3-bis dell'articolo 25 le parole "il Dirigente del Servizio di Gabinetto, il Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale" sono sostituite dalle seguenti: "l'Avvocato regionale".
2. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 77/1999 l'espressione "o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso la pubblica amministrazione, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza" è interpretata autenticamente nel senso di ricomprendere e considerare, tra le concrete esperienze di lavoro, anche l'attività di libera professione svolta da professionisti iscritti in apposito Albo e l'espressione "o che provengano dai settori della ricerca" è interpretata autenticamente nel senso che è ricompreso e valorizzato anche il dottorato di ricerca.
3. All'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione dell'Avvocatura regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. L'incarico di direzione dell'Avvocatura regionale è affidato, con provvedimento della Giunta regionale, a dirigente della Giunta iscritto all'albo degli avvocati, o avente titolo all'iscrizione, in possesso di abilitazione al patrocinio avanti le magistrature superiori, che abbia maturato almeno dieci anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso pubbliche amministrazioni e che abbia svolto documentata attività nel campo giuridico-normativo. Egli riferisce periodicamente alla Giunta regionale sullo stato del contenzioso. Il responsabile dell'Avvocatura regionale assume la denominazione di Avvocato regionale. Nello svolgimento dell'incarico l'Avvocato regionale è coadiuvato da altro dirigente della Giunta regionale, iscritto all'albo degli avvocati o avente titolo all'iscrizione, con documentata attività svolta nel campo giuridico normativo, che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso pubbliche amministrazioni, che assume anche la funzione vicaria di Vice Avvocato regionale.";
 - b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
"8-bis. Gli incarichi di cui al comma 8 possono essere conferiti dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 77/1999, anche ad un professionista esterno, di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati

iscritti all'albo dei patrocinatori presso le magistrature superiori da almeno dieci anni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, della l.r. 77/1999.";

c) il comma 8-ter è sostituito dal seguente:

"8-ter. Ai dipendenti con profilo professionale di funzionario "esperto avvocato" di cui ai commi 4-bis e 6 può essere riconosciuta la posizione di alta professionalità."

4. Al comma 1-quater dell'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 8 (Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo), dopo le parole "dirigente della Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "o a soggetto titolare di incarico di funzioni dirigenziali conferito ai sensi della l.r. 77/1999 e successive modifiche".
5. Le attività di avvio ed espletamento delle procedure selettive previste dall'articolo 3, commi 5 e 5-ter, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere compiute anche dall'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, previa autorizzazione disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, nella qualità di Vice Commissario alla ricostruzione, in attuazione della programmazione triennale del personale regionale approvata dalla Giunta regionale.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 13

(Integrazione all'art. 4 della l.r. 44/2013)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 2013, n. 44 (Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità) dopo le parole "in materia di politiche sociali" sono inserite le seguenti: "o suo delegato".

Art. 14

(Integrazione all'art. 32 della l.r. 3/2014)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 32 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) è inserito il seguente:
"9-bis. In attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 ottobre 2020 (Adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco), nelle more dell'atto di individuazione degli interventi di trasformazione del bosco esentabili dagli oneri compensativi, sono esonerati dall'obbligo di attuazione delle misure compensative di cui al presente articolo gli interventi di realizzazione o adeguamento di ospedali e strutture sanitarie pubbliche previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti."

Art. 15

(Modifiche all'art. 26 della l.r. 35/2014)

1. All'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 35 (Modifiche alla l.r. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla

l.r. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla l.r. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla l.r. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della l.r. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole "nel corrente bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "nel bilancio regionale";
- b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, oltre al personale del Consiglio regionale, alle strutture di supporto agli organi componenti l'Esecutivo regionale può essere assegnato altresì, ai sensi dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), personale proveniente dagli enti pubblici regionali o da una pubblica amministrazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del d.lgs. 165/2001."

Art. 16

(Integrazione all'art. 2 della l.r. 20/2016)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) è inserito il seguente:
"1-bis. Il Commissario Straordinario delle Comunità montane soppresse per le quali si verifica l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 42 (Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni montani) e che versano in una situazione di grave disavanzo finanziario e che hanno giudizi di ottemperanza pendenti, può impiegare il contributo straordinario di cui alla D.G.R. n. 1001 del 28/12/2023 per il conferimento di incarichi professionali e/o per l'utilizzo di personale in convenzione da altri Enti per lo svolgimento delle seguenti attività strettamente correlate al procedimento di liquidazione in corso:
 - a) stime peritali degli immobili destinati all'alienazione e gestione dei relativi procedimenti;
 - b) recupero crediti e attivazione di procedure esecutive."

Art. 17

(Integrazione all'art. 24 l.r. 28/2017)

1. Al comma 13 dell'articolo 24 della legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) è aggiunta, in fine, la seguente frase: "Si intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca; si esclude quindi dal divieto l'uso delle esche "cosiddette" artificiali".

Art. 18

(Modifiche alle ll.rr. 16/2020, 19/2020, 20/2019 e 61/2023)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e

l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è aggiunto il seguente:

"9-bis. Per l'anno 2024, lo stanziamento di spesa per il progetto "Notte dei Serpenti" è incrementato di euro 250.000,00 a valere sul Capitolo di spesa 4113.3 del bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2024-2026, esercizio 2024. La copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazione del bilancio di previsione 2024-2026 del Consiglio regionale in termini di competenza e cassa:

- a) Capitolo 4113, Articolo 3, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, in aumento di euro 250.000,00;
 - b) Capitolo 1109, Articolo 1, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 250.000,00."
2. A decorrere dall'annualità 2024, all'attuazione degli eventi previsti dall'articolo 20 della l.r. 16/2020 provvede la Giunta regionale per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia di cultura, anche avvalendosi della Fondazione Consiglio regionale Eventi.
 3. All'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica le parole "del Consiglio regionale d'Abruzzo" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale";
 - b) al comma 1 le parole "il Consiglio regionale è autorizzato" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale è autorizzata";
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia di cultura, partecipa all'organizzazione degli eventi organizzati dai Comuni della Regione Abruzzo, anche in collaborazione con altri partner istituzionali e con la Fondazione Consiglio regionale Eventi, alla definizione del programma e delle sue modalità di attuazione, previa pubblicazione del bando sul sito istituzionale della Regione.";
 - d) al comma 3 le parole "Il Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale";
 - e) al comma 4 le parole "dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale".
 4. All'articolo 2 della l.r. 19/2020, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Consiglio regionale trasferisce le risorse a favore della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio."
 5. All'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Istituzione del Festival dannunziano) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "alla Giunta regionale";
 - b) al comma 2 le parole "l'Ufficio di Presidenza può avvalersi della collaborazione con le istituzioni e gli enti locali interessati" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione con le istituzioni, gli enti locali interessati e la Fondazione Consiglio regionale Eventi".
 6. All'articolo 3-bis della l.r. 20/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della competente Direzione Amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "La

Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia di cultura,";

- b) al comma 2 le parole "l'Ufficio di Presidenza è autorizzato" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale è autorizzata" e le parole "del Consiglio regionale" sono soppresse.
7. All'articolo 4 della l.r. 20/2019, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il Consiglio regionale trasferisce le risorse a favore della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio."
8. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 61 (Istituzione del "Festival della Sostenibilità") sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2, dopo le parole "di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: ", con la Fondazione Consiglio regionale Eventi";
- b) al comma 3 le parole "dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale".
9. All'articolo 3 della l.r. 61/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole "L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale";
- b) al comma 2 le parole "l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale";
- c) al comma 3 le parole "l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale" e le parole "della competente Direzione Amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "del Dipartimento regionale competente in materia di cultura";
- d) al comma 4 le parole "l'Ufficio di Presidenza è autorizzato" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale è autorizzata" e le parole "del Consiglio regionale" sono soppresse.
10. All'articolo 5 della l.r. 61/2023, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Il Consiglio regionale trasferisce le risorse a favore della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio."

Art. 19

(Modifiche alla l.r. 37/2020)

1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni) le parole "e per il personale ivi impiegato," sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 37/2020, le parole "due anni" sono sostituite dalle parole "quattro anni".

Art. 20

(Modifica alla l.r. 6/2023)

1. Alla pagina 20 dell'Allegato 3 dell'articolo 12 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023) il rigo relativo all'associazione per la tutela di San Vittorino Amiterno - L'Aquila (AQ):

Associazione per la tutela di San Vittorino Amiterno - L'Aquila (AQ)	1.04.04.01.000	7.000,00 €	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa	DPH	1	05	02
--	----------------	------------	--	-----	---	----	----

è sostituito dal seguente:

Associazione per la tutela di San Vittorino Amiterno - L'Aquila (AQ)	1.04.04.01.000	7.000,00 €	Contributo straordinario per spese di funzionamento e organizzazione dell'Associazione	DPH	1	05	02
--	----------------	------------	--	-----	---	----	----

Art. 21

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 53/2023)

1. All'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 2023, n. 53 (Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, dopo le parole "nella F.I.R.A. Spa" sono inserite le seguenti "o in una delle altre società regionali in house providing";
 - b) all'alinea del comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole ", nonché una distribuzione uniforme per provincia" sono soppresse;
 - 2) le parole "La F.I.R.A. Spa, nell'espletamento delle procedure" sono sostituite dalle seguenti "La F.I.R.A. Spa o altra società regionale in house providing di cui al comma 2, nell'espletamento delle procedure".

Art. 22

(Modifica all'art. 22 della l.r. 57/2023)

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 novembre 2023, n. 57 (Partecipazione della Regione Abruzzo al "Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo" e ulteriori disposizioni) le parole "Telepass Spa" sono sostituite dalle seguenti: "Società Telepass S.p.a. e Società Autostrade per l'Italia S.p.a."

Art. 23

(Modifiche alla l.r. 4/2024)

1. All'articolo 28 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) ai commi 1 e 2, come sostituiti dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6 (Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario) le parole "euro 22.322.000,00" sono sostituite dalle parole "euro 22.334.000,00";
 - b) all'Allegato 3, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, della l.r. 6/2024, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il seguente rigo è soppresso:

Comune di Celano		€ 20.000,00	Realizzazione artistica del "Dies Irae" del Beato Tommaso da Celano	DPH
------------------	--	-------------	---	-----

- 2) il rigo:

Comune di Celano		€ 10.000,00	Per Anno Federiciano	DPH
------------------	--	-------------	----------------------	-----

è sostituito dal seguente:

Comune di Celano		€ 30.000,00	Per Anno Federiciano	DPH
------------------	--	-------------	----------------------	-----

3) il rigo:

ASD La Sorgente Fara S. Martino		€ 10.000,00	Contributo per spese di funzionamento, eventi e attività associativa	DPH
------------------------------------	--	-------------	---	-----

è sostituito dal rigo:

ASD Let's Run for Solidarity di Spoltore		€ 10.000,00	Contributo per spese di funzionamento, eventi e attività associativa	DPH
--	--	-------------	---	-----

Art. 24

(Modifica all'art. 23 della l.r. 6/2024)

1. Al comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6 (Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario) le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2024".

Art. 25

(Sostituzione dell'art. 14 della l.r. approvata
con deliberazione consiliare 4/3 del 13 giugno 2024)

1. L'articolo 14 della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 4/3 del 13 giugno 2024 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 40/2023 e all'art. 13 della l.r. 46/2023)

1. La lettera c) del comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) è sostituita dalla seguente:
"c) euro 2.500.000,00 per il finanziamento dell'intervento denominato "Prestito Agrario" per l'esercizio 2023 ed euro 2.500.000,00 per il finanziamento dell'intervento denominato "Sostegno nel settore dell'agricoltura per l'abbattimento del tasso di interesse" per l'esercizio 2024;"
2. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46 (Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:
"3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 8, lettera c), della l.r. 40/2023, quantificati in euro 2.500.000,00 per l'anno 2023 ed euro 2.500.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito dei capitoli di spesa di nuova istituzione così denominati:
a) "Trasferimento risorse a FIRA per concessione prestiti agrari" e "Altre spese per servizi amministrativi" nello stato di previsione della Spesa del bilancio regionale 2023-2025 per l'esercizio 2023;

- b) "Trasferimento risorse a FIRA per la concessione di sostegni nel settore dell'agricoltura per l'abbattimento del tasso di interesse" e "Costi di gestione per il servizio di sostegni nel settore dell'agricoltura per l'abbattimento del tasso di interesse" nello stato di previsione della Spesa del bilancio regionale 2024-2026 per l'esercizio 2024.".
3. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 46/2023 è sostituita dalla seguente:
- "b) in aumento parte Spesa, nell'ambito della Missione 16, Programma 02, Titolo 1, sui capitoli di nuova istituzione denominati: "Trasferimento risorse a FIRA per concessione prestiti agrari", codice del piano dei conti 1.04.03.02.001 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" per euro 2.327.500,00 per l'annualità 2023, "Costi di gestione per il servizio di concessione ed erogazione prestiti agrari" codice del piano dei conti U.1.03.02.16.999 "Altre spese per servizi amministrativi" per euro 172.500,00 per l'annualità 2023; "Trasferimento risorse a FIRA per la concessione di sostegni nel settore dell'agricoltura per l'abbattimento del tasso di interesse", codice del piano dei conti 1.04.03.02.001 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" per euro 2.327.500,00 per l'annualità 2024, "Costi di gestione per il servizio di sostegni nel settore dell'agricoltura per l'abbattimento del tasso di interesse" codice del piano dei conti 1.03.02.16.999 "Altre spese per servizi amministrativi" per euro 172.500,00 per l'annualità 2024.".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 46/2023 è inserito il seguente:
- "4-bis) Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 al Bilancio di previsione regionale 2024-2026, esercizio 2024, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:
- a) in diminuzione parte Spesa, nell'ambito della Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo 102350.1 denominato "Trasferimento risorse a FIRA per concessione prestiti agrari - Legge Regionale n. 46/2023 art. 13 commi 3-5", codice del piano dei conti 1.04.03.02.001 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" per euro 2.327.500,00 e capitolo 102351.1 denominato "Costi di gestione per il servizio di concessione ed erogazione prestiti agrari - Legge Regionale n. 46/2023 - commi 3-5" codice del piano dei conti U.1.03.02.16.999 "Altre spese per servizi amministrativi" per euro 172.500,00";
- b) in aumento parte Spesa, nell'ambito della Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimento risorse a FIRA per la concessione di sostegni nel settore dell'agricoltura per l'abbattimento del tasso di interesse", codice del piano dei conti 1.04.03.02.001 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" per euro 2.327.500,00 e sul capitolo di nuova istituzione denominato "Costi di gestione per il servizio di sostegni nel settore dell'agricoltura per l'abbattimento del tasso di interesse" codice del piano dei conti 1.03.02.16.999 "Altre spese per servizi amministrativi" per euro 172.500,00.".
5. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 46/2023 è sostituito dal seguente:
- "5. Per l'esercizio 2023 i prestiti agrari di cui alla lettera a) del comma 3 sono concessi alle aziende agricole, anche in forma associata, mediante la costituzione di un fondo di rotazione presso FIRA S.p.a., quale soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti disposizioni. I prestiti agrari sono concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Per l'esercizio 2024 i sostegni nel settore dell'agricoltura per l'abbattimento del tasso di interesse di cui alla lettera b) del comma 3 sono concessi

alle aziende agricole, anche in forma associata, mediante la costituzione di un fondo presso FIRA S.p.a., quale soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti disposizioni. I sostegni sono concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.".

6. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 46/2023 è sostituito dal seguente:
"6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), la Giunta regionale definisce criteri per la concessione dei prestiti agrari e dei sostegni nel settore dell'agricoltura per l'abbattimento del tasso di interesse di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 5."

Art. 26

(Rifinanziamento dell'art. 21 della l.r. 6/2023)

1. È rifinanziato, per l'esercizio 2024, l'articolo 21 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023) per l'importo di euro 100.000,00.
2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse di cui allo stanziamento di nuova istituzione allocato nell'ambito della Missione 06, Programma 01, Titolo 1, dello stato generale della spesa per l'esercizio 2024.
3. A tal fine, al Bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, per l'esercizio 2024 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione, per euro 100.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 100.000,00.

Art. 27

(Contributo in favore di ARTA per acquisto di attrezzature specialistiche)

1. La Regione, al fine di garantire che le funzioni amministrative di cui è titolare nelle materie trasferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e dei decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) siano esercitate nel rispetto dei massimi livelli di efficienza ed efficacia, promuove forme di collaborazione con l'Arma dei Carabinieri Forestali attraverso la stipula di convenzioni per l'espletamento delle funzioni nell'ambito delle materie di competenza regionale.
2. Al fine di garantire la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, la Regione Abruzzo riconosce un contributo, per l'anno 2024, in favore di ARTA, di euro 50.000,00 da destinare all'acquisto di attrezzature specialistiche per l'espletamento di attività ispettive e di rilievo da concedere in uso all'Arma dei Carabinieri Forestali nell'ambito dell'attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione del comma 2, al Bilancio di previsione regionale 2024-2026, per l'esercizio 2024 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

- a) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo in favore di ARTA per acquisto attrezzature specialistiche", per euro 50.000,00;
 - b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 01, capitolo di spesa 151402 art. 9, per euro 50.000,00.
4. Il Servizio Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento Territorio e Ambiente adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 28

(Incremento risorse per noleggio mezzi di trasporto)

1. Al fine di garantire il rinnovo del parco auto ormai vetusto del Dipartimento Territorio e Ambiente, necessario all'espletamento delle ordinarie e straordinarie attività del Dipartimento medesimo, è autorizzata l'iscrizione di un nuovo stanziamento per le annualità 2024, 2025 e 2026 nell'ambito del Titolo 1, Missione 01, Programma 03, quantificato complessivamente in euro 60.000,00.
2. Per l'attuazione del comma 1, al Bilancio di previsione regionale 2024-2026, per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
 - a) esercizio 2024, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, capitolo 11435 art. 1, per euro 27.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 01, capitolo di spesa 151402 art. 9, per euro 27.000,00.
 - b) esercizio 2025, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, capitolo 11435 art. 1, per euro 17.400,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 01, capitolo di spesa 151402 art. 9, per euro 17.400,00.
 - c) esercizio 2026, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, capitolo 11435 art. 1, per euro 15.600,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 01, capitolo di spesa 151402 art. 9, per euro 15.600,00.
3. Il Servizio Gare e Contratti del Dipartimento Risorse adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 29

(Destinazione del canone di concessione derivante della gestione operativa del Centro di smistamento merci della Marsica ubicato nel Comune di Avezzano)

1. Al fine di garantire il funzionamento delle attività afferenti la gestione del Centro di smistamento merci della Marsica nonché lo sviluppo e il potenziamento del settore logistico e infrastrutturale della Regione Abruzzo, si dispone, tramite l'istituzione di nuovo capitolo di entrata vincolato ad appositi capitoli di spesa, che a tal fine siano destinati i proventi derivanti dal canone di concessione per la gestione operativa del medesimo Centro.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in complessivi euro 1.150.000,00, si provvede mediante la seguente variazione al Bilancio regionale 2024-2026:

- a) per competenza e cassa, esercizio 2024:
- 1) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, su capitolo di nuova istituzione, avente Centro di Responsabilità il competente servizio DPE018, denominato "Proventi canone concessione Centro smistamento merci della Marsica", per euro 250.000,00;
 - 2) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 02, su capitolo di nuova istituzione, avente Centro di Responsabilità il competente servizio DPB003, denominato "Imposta Municipale Propria Centro di smistamento della Marsica", per euro 100.000,00;
 - 3) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 03, su capitolo di nuova istituzione, avente Centro di Responsabilità il competente servizio DPB003, denominato "Spese per manutenzione straordinaria e servizi collegati al Centro di smistamento della Marsica", per euro 30.000,00;
 - 4) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 03, su capitolo di nuova istituzione, avente Centro di Responsabilità il competente servizio DPE018, denominato "Servizi e attività a favore dello sviluppo e del potenziamento del settore logistico e infrastrutturale della Regione Abruzzo", per euro 120.000,00;
- b) per competenza, per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026:
- 1) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, su capitolo di nuova istituzione, avente Centro di Responsabilità il competente servizio DPE018, denominato "Proventi canone concessione Centro smistamento merci della Marsica", per euro 450.000,00;
 - 2) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 02, su capitolo di nuova istituzione, avente Centro di Responsabilità il competente servizio DPB003, denominato "Imposta Municipale Propria Centro di smistamento della Marsica", per euro 100.000,00;
 - 3) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 03, su capitolo di nuova istituzione, avente Centro di Responsabilità il competente servizio DPB003, denominato "Spese per manutenzione straordinaria e servizi collegati al Centro di smistamento della Marsica", per euro 30.000,00;
 - 4) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 03, su capitolo di nuova istituzione, avente Centro di Responsabilità il competente servizio DPE018, denominato "Servizi e attività a favore dello sviluppo e del potenziamento del settore logistico e infrastrutturale della Regione Abruzzo", per euro 320.000,00.

Art. 30

(Contributo straordinario per il trasporto del bivacco Giorgio Lubrano)

1. Al fine di consentire il trasporto del bivacco alpino intitolato al capitano Giorgio Lubrano in un'area appositamente individuata tra Monte Prena e Monte Camicia, il Consiglio regionale dell'Abruzzo concede alla Agenzia regionale di protezione civile dell'Abruzzo, per l'anno 2024, un contributo straordinario per l'importo pari a euro 55.000,00.
2. L'Agenzia di cui al comma 1 adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, determinata in euro 55.000,00 per l'anno 2024, al Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026 è apportata, per l'esercizio 2024, la seguente variazione per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario per il trasporto del bivacco Giorgio Lubrano" per euro 55.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01 Titolo 1, cap. 1102/2 "Rimborso trattamento economico componenti Corte dei Conti" per euro 20.000,00;
 - c) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01 Titolo 1, cap. 1109/1 "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" per euro 35.000,00.
4. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite alla Agenzia regionale di protezione civile dell'Abruzzo.

Art. 31

(Rifinanziamento dell'art. 10-bis della l.r. 40/2004)

1. Per le attività relative all'anno 2024 dell'Osservatorio di cui all'articolo 10-bis della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini) è autorizzata una spesa di euro 25.000,00.
2. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 14.01.002 - 121340.1, denominato "Interventi per la sicurezza dei cittadini - L.R. 12 novembre 2004, n. 40".
3. La copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione dello stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale, in termini di competenza e cassa, di euro 25.000,00 e contestuale incremento, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 121340.1.
4. Al bilancio del Consiglio regionale è, conseguentemente, apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
 - a) Capitolo di Entrata 1001.0 denominato "Trasferimento risorse dal bilancio regionale" in diminuzione di euro 25.000,00;
 - b) Capitolo di Spesa 1109.1 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in riduzione di euro 25.000,00.

Art. 32

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 5/2 del 26.6.2024, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/PF/lc